

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE  
dssa. Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 30 del 26/09/2011**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/09/2011 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
Avvocatura Civica – Segreteria Generale

Dalla Residenza Municipale, li 27 settembre 2011

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/09/2011 al 13/10/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

**INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE  
CARLI MAURIZIO. DICHIARAZIONE DEFINITIVA DI INCOMPATIBILITA'  
AI SENSI DELL'ART. 69, COMMA 4, D.LGS. 267/2000**

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di settembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 19:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	CARLI MAURIZIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO.

Sono nominati scrutatori: DEL PRETE ENRICO, DEL CORSO PIERANGELO.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo  
18.8.2000 n. 267.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**In seduta segreta**

**Il pubblico viene fatto uscire dall'aula**

Vista l'allegata proposta di delibera n. 34 (Referente il Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno) predisposta in data 21/09/2011 dalla Dirigente dott.ssa Giuseppina Massara;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 21/09/2011 dalla Dirigente Responsabile della Segreteria Generale dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 21/09/2011 dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Relaziona il Presidente del Consiglio, come da documentazione depositata agli atti, a cui fa seguito il dibattito, la cui registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;

Inizia la discussione il Consigliere Carli, il quale subito dopo esce dall'aula;

**Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 16.**

Il Consigliere Lorenzi chiede formalmente il rinvio della trattazione del punto, considerato che è in itinere il parere ministeriale in merito;

Non essendo accolta dalla maggioranza del Consiglio la proposta, continua il dibattito con gli interventi dei Consiglieri: Ercolessi, Del Prete, Casanti, Arduini e Tonti;

Si procede con la votazione segreta: gli scrutatori Del Prete e Del Corso constatano voti favorevoli n. 8 , n. 4 contrari e 4 astenuti;

Conseguentemente, con voti favorevoli n. 8, n. 4 voti contrari e 4 astenuti,

**DELIBERA**

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 34

**INOLTRE**

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 4 (Arduini, Del Corso, Lorenzi e Cecchini), essendosi astenuti i Consiglieri Casanti e Lattanzio;

Il presente atto è dichiarato,

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 34 del 21/09/2011**

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che alla prima seduta consiliare tenutasi in data 15.06.2011 per l'*"Insediamento del Consiglio Comunale: convalida degli eletti"*, il Presidente f.f. dava comunicazione *"dell'informativa trasmessa dall'Ufficio di Avvocatura Civica in merito alla possibilità di incompatibilità, art. 63, comma 1, n.4, D.Lgs. n. 267/2000 di un Consigliere Comunale per lite pendente ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, del D.Lgs. 267/2000"*, proponendo al Consiglio stesso di rinviare la verifica dell'eccezione di incompatibilità ad una successiva seduta da convocarsi in tempi brevi *"per dare tempo al Consigliere interessato di conoscere e visionare i contenuti della nota così da potersi pronunciare compiutamente"*;
- che il Consiglio, tramite votazione per appello nominale, rinviava al successivo Consiglio Comunale la trattazione della possibile causa di incompatibilità del Consigliere Carli Maurizio;
- che con nota prot. n. I/20421 del 12.07.2011 il Sindaco chiedeva all'Avvocato coordinatore di fornire una sintetica relazione illustrativa dei principi in materia di incompatibilità con specifico riferimento al caso di cui trattasi;

Vista la nota a firma dell'Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura prot. n. 20683 del 13.07.2011, contenente la relazione richiesta dal Sindaco;

Vista la lettera a firma dell'Avv. Giuseppe Tallarico, inviata in nome e per conto del Consigliere Carli Maurizio, in data 14.07.2011 (prot. n. 020848);

Vista la Delibera C.C. n. 11 del 14.07.2011 con cui il Consiglio Comunale ha deliberato *"Di contestare formalmente al Sig. Carli Maurizio la situazione di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 267/2000, a seguito della lite amministrativa pendente fatta rilevare dall'Ufficio di Avvocatura Civica"* e *"Di assegnare all'interessato il termine di dieci giorni, dalla contestazione, per la formulazione di eventuali osservazioni, controdeduzioni o per eliminare la suddetta causa di incompatibilità"*;

Vista la lettera inviata dal Consigliere Carli Maurizio in data 20.07.2011 (prot. n. 21318) con cui si allega la richiesta di parere inoltrata alla Prefettura di Rimini ed alla Direzione centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno;

Vista la nota a firma dell'Avvocato coordinatore prot. n. 21418 del 21.07.2011, contenente una relazione riepilogativa delle motivazioni che hanno indotto l'A.C. a proporre l'iniziativa giudiziale nei confronti del sig. Carli Maurizio, nonché le ragioni giuridiche poste a fondamento del ricorso notificatogli;

Considerato che in data 06.09.2011 veniva notificata al Consigliere Carli Maurizio la Deliberazione C.C. n. 11 del 14.07.2011 di contestazione della causa di incompatibilità e di concessione del termine di dieci giorni per la produzione di osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità;

Viste le ulteriori osservazioni presentate dal Consigliere Carli Maurizio in data 08.09.2011 (prot. 025055), con cui si contesta la tardiva notifica della Deliberazione consiliare n. 11 del 14.07.2011 per violazione dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto quanto disposto dal primo comma dell'art. 63 del D.Lgs. 267/2000: *“Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.”*;

Visto quanto disposto dall'art. 69 dello stesso Decreto: *“1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. [...] 7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.”*;

Considerato, per quanto attiene ai presunti vizi procedurali, che per giurisprudenza costante i termini dei procedimenti amministrativi hanno natura ordinatoria, essendo da considerare perentori solo quelli per cui le norme prescrivono espressamente sanzioni decadenziali;

Considerato con riferimento alla norma di cui trattasi (art. 69 Tuel): che il primo comma non prevede alcun termine per la notifica all'interessato della contestazione della causa di incompatibilità; che il secondo comma prevede un termine minimo di 10 giorni posto a garanzia del diritto di difesa dell'amministratore a cui è stata contestata l'incompatibilità; che il quarto comma stabilisce un termine che può definirsi acceleratorio ma pur sempre di natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna decadenza in conseguenza del suo mancato rispetto; che unico termine perentorio della suddetta procedura è quello previsto al successivo comma 5, che prevede che il Consiglio dichiari decaduto l'amministratore che “non provveda entro i successivi 10 giorni” a rimuovere la causa di in-

compatibilità;

Considerato che l'esigenza di garantire il pieno contraddittorio tra organo e amministratore e l'esercizio del suo diritto alla difesa è stata pienamente soddisfatta;

Ritenuto pertanto di non accogliere le osservazioni del Consigliere in merito al mancato rispetto dei termini della procedura;

Ritenuto, nel merito della causa di incompatibilità, alla luce dell'istruttoria svolta e delle relazioni degli Uffici sopra citate, che sussista la causa di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del Tuel, essendovi una lite amministrativa pendente, effettiva e sostanziale, di cui il Consigliere è parte, in quanto non vi sono elementi tali da far ritenere che il Comune abbia strumentalmente preconstituito la lite al solo fine di estromettere l'eletto dalla vita politica, ponendo in essere un'azione giudiziale pretestuosa e manifestamente infondata;

#### DELIBERA

- 1) di dichiarare definitivamente la sussistenza della causa di incompatibilità del Sig. Carli Maurizio per lite pendente ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 2) di notificare il presente atto al sig. Carli Maurizio, informandolo che in caso di mancata eliminazione della causa di incompatibilità entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, il Consiglio provvederà a dichiararlo decaduto dalla carica ai sensi dell'art. 69, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) di trasmettere copia della presente al Messo Comunale per la notifica al Consigliere Carli Maurizio.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisati motivi d'urgenza,

Con separata votazione:

#### DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 .